

Comune di Grotte di Castro

(Prov. di Viterbo)

ALLEGATO A)

<p>DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL VOUCHER ALIMENTARE – BUONO SPESA – DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, N. 658 DEL 29.03.2020 E D.G.R. N. 138 DEL 31/03/2020</p>

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Requisiti per la concessione del buono spesa

Art. 4 - Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica della veridicità delle dichiarazioni

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 31/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intendono:

a) per “generi di prima necessità”:

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- farmaci da banco;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Grotte di Castro, pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 3 – Requisiti per la concessione del buono spesa

BUONI SPESA CONCESSI AI SENDI DELL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020:

Potranno presentare istanza per la concessione del buono spesa tutti i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, residenti nel Comune di Grotte di Castro per far fronte ai bisogni alimentari e di prima necessità, dichiarando quanto segue:

- di essere residente nel Comune di Grotte di Castro
- la composizione del nucleo familiare
- la situazione per la quale viene fatta la richiesta

In fase di concessione verranno attribuiti buoni spesa anche a percettori di altre forme di sostegno al reddito, ma nell'attribuzione del contributo si darà priorità a chi non percepisce tale sostegno.

Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MASSIMO
NUCLEI fino a 2 persone	€ 300,00
NUCLEI da 3 a 4 persone	€ 400,00
Nuclei con 5 persone o più	€ 500,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all'importo assegnato a questo Comune.

BUONI SPESA CONCESSI AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 138/ DEL 31/03/2020:

L'importo concedibile è pari a € 5,00 a persona al giorno, ovvero € 35,00 a settimana per componente del nucleo familiare, con tetto massimo di € 100,00 a nucleo familiare a settimana.

Potranno presentare istanza per la concessione del buono spesa tutti i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, residenti nel Comune di Grotte di Castro per far fronte ai bisogni alimentari e di prima necessità.

Non hanno diritto all'assegnazione del buono spesa, i nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) che complessivamente raggiungano un reddito mensile di

- Euro 500 per nuclei familiari fino a 2 persone:
- Euro 800 per nuclei familiari da tre persone in su.

Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare residente sul territorio comunale. I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- i cittadini stranieri extra unione europea dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità anche in scadenza nel periodo 31/01/2020 – 15/04/2020, in quanto prorogato a norma vigente fino al 15/06/2020;
- essere in carico ai servizi sociali comunale e/o distrettuali, qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l'autocertificazione di cui al punto successivo;
- di trovarsi in una situazione di disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, previa autocertificazione soggetta a verifica che ne attesti lo stato.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Amministrativa sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dalla DGR n. 138 del 31/03/2020 e pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto delle istanze di parte dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dal Settore Amministrativo, specifico avviso e elenco dei beneficiari.
3. Le istanze dovranno pervenire entro la data del 10/4/2020 per far fronte a un primo intervento da parte dell'Amministrazione.
4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti che hanno presentato domanda a seguito di istruttoria da parte dei Servizi Sociali dell'Ente. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettivo fabbisogno, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. I servizi sociali stabiliscono i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e alla DGR n. 138 del 31/03/2020.
2. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 del presente articolo è approvato con determina dirigenziale.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al Comune di residenza.

Art. 7 - Verifica della veridicità delle dichiarazioni

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla spesa dei voucher alimentari e formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio, prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo all'utente.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e alla DGR n. 138 del 31/03/2020 sono trattati nel rispetto del Disciplinare UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimato dei dati personali.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa